



Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 28-06-2022

OGGETTO:

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 791/22 CONTRO LA LANGELLA MARIO S.R.L.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **Giugno**, alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore		X	
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore		X	
BARBATO EUFEMIA	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore	X		

Presenti **3**

Assenti **2**

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Carlo Della Peruta Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 791/22 del Giudice di Pace di Napoli Nord, notificato a mezzo P.E.C. con l'antistante relativo ricorso l'1.6.2022 a questo Comune, che l'ha acquisito in pari data al prot.n. 7373, con il quale è stato ingiunto a questo Ente di pagare alla ricorrente Langella Mario s.r.l., con sede legale in Volla alla via Palazziello 109/117 e sede operativa in Volla e Cercola alla via Censi dell'Arco 4 in persona dell'amministratore p.t. sig. Mario Langella, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana, la somma di € 3.481,35 oltre interessi legali, e spese di procedimento liquidate in complessivi € 876,00, di cui € 76,00 per

spese, oltre oneri come per legge, sull'asserito presupposto, riportato nel suddetto ricorso, che: essendo questo Comune consorziato del Consorzio Unico di bacino in liquidazione delle province di Napoli e Caserta, denominato C.U.B., ed essendo tale consorzio debitore della Langella Mario s.r.l. della somma di € 226.287,43 + interessi legali in base al decreto ingiuntivo n. 888/2013 emesso dal Tribunale di Nola dal Giudice dott. Laura Alfano, questo Comune, in base all'art. 2615 cc 2 comma, avrebbe ricevuto i benefici dell'attività di smaltimento e risponderrebbe in solido parzialmente alla rispettiva quota corrispondente alla percentuale di 0,88, come da Statuto di consorzio; gli importi globali sarebbero da suddividere solo in parte a tutti i comuni consorziati e, precisamente per il presente caso sui soli 63 comuni consorziati, per cui la quota reale risulterebbe essere 1,54 sui 63 comuni, con un importo dovuto pari ad € 3.481,35 sulla somma complessiva di € 226.287,43, come indicata dal Decreto Ingiuntivo 888/2013 emesso contro il Consorzio;

CONSIDERATO che:

- Come pure rilevato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania con la deliberazione 75/2017, proprio in riferimento alla gestione dello smaltimento dei rifiuti attuata attraverso un Consorzio, il Consorzio-azienda, pur avendo natura strumentale (in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno costituito per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici), si distingue soggettivamente dagli enti partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica e diviene un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. L'articolo 2615 c.c., comma 1, in particolare, attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che "per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile". In altre parole, come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, "il Consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. ... Il Consorzio con attività esterne ... ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale" (Cass. 18235 del 2008). Di conseguenza, come ribadito dai magistrati contabili, e contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente Langella Mario s.r.l., l'ente locale partecipante non è obbligato a ripianare le perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato.

- Nel caso di specie, peraltro, non è neanche invocabile l'art. 2615 c.c., comma 2, come invece fatto dalla ricorrente Langella Mario s.r.l., in quanto agli atti d'ufficio di questo Comune non risultano essere state assunte obbligazioni dal precitato Consorzio Unico di bacino in liquidazione delle province di Napoli e Caserta nei confronti della ricorrente per conto del singolo Comune di Carinaro, che pertanto non può essere ritenuto debitore in solido con il succitato Consorzio nei confronti della suddetta ricorrente Langella Mario s.r.l., tantomeno per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti della medesima ricorrente.

- Pertanto, questo Comune non è debitore di alcuna somma nei confronti della Langella Mario s.r.l.;

RITENUTO, pertanto, doveroso opporsi al suddetto decreto ingiuntivo;

SENTITI:

- il Sindaco proporre per l'incarico di difesa nel suddetto giudizio di opposizione l'avv. Anna Laura Coppeta, iscritta nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;

- l'avv. Anna Laura Coppeta, la quale, per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per il compenso onnicomprensivo di € 878,52, di cui € 671,00 per onorario, € 100,65 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 30,87 per Cassa Avvocati (4%), corrispondente ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al Giudice di Pace in base al valore della causa, € 49,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo, rappresentando di essere in regime fiscale forfettario;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio, in rappresentanza di questo Comune, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune, contro la Langella Mario s.r.l., in persona dell'amministratore p.t. sig. Mario Langella, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana, per opporsi al Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli Nord n. n. 791/22, di cui alla precitata narrativa.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Anna Laura Coppeta, con studio in Afragola (NA) in II Traversa Duca degli

Abruzzi, 23-25, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 878,52, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 dell'approvando bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 23 Giugno 2022

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventidue, addì _____ del mese di _____, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Anna Laura Coppeta, del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nata a Napoli il 19.2.1969, con studio in Afragola (NA) in Il Traversa Duca degli Abruzzi, 23-25, C.F. CPPNLR69B59F839Z;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve opporsi al Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 791/22, emesso nei

confronti di questo Comune a favore della ricorrente Langella Mario s.r.l., in persona dell'amministratore p.t. sig. Mario Langella, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 791/22, contro la Langella Mario s.r.l., in persona dell'amministratore p.t. sig. Mario Langella, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Fontana.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma onnicomprensiva di € 878,52, di cui € 671,00 per onorario, € 100,65 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 30,87 per Cassa Avvocati (4%), € 49,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese

dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Anna Laura Coppeta

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 30 DEL 23-06-2022

Oggetto: *OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 791/22 CONTRO LA LANGELLA MARIO S.R.L.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1/2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 23-06-2022

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 30 DEL 23-06-2022

Oggetto: OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 791/22 CONTRO LA LANGELLA MARIO S.R.L.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv. 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 24-06-2022

Il Responsabile del Settore

MARSILIO MARIA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale

Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.